

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2020, n. 119

COVID 19 - Quadro regolatorio sulle modalità di espletamento delle procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche della Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera z) del DPCM sopra citato, che dispone la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione del caso in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Vista l'ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a: impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto - e in particolare l'Allegato 1 "Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici";

Vista l'ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;

Vista la "Nota Operativa sospensione prove preselettive e scritte procedure concorsuali - articolo 1 comma 9 DPCM 3 novembre 2020" del 9 novembre 2020, Prot. n. 108/VSG/SD/AB - 2020, di ANCI nazionale;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM sopra citato che, confermando la precedente disposizione del DPCM del 3 novembre 2020, dispone la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Ritenuto necessario, in conformità a quanto previsto dal sopra citato DPCM, per le prove concorsuali non sospese, garantire l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive necessarie per la copertura degli organici pubblici vacanti, per una più efficiente azione pubblica nella fase emergenziale, evitando altresì il rinvio di opportunità occupazionali per i candidati iscritti ai concorsi pubblici in corso sul territorio della Toscana;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 13 novembre 2020 "COVID 19 - Quadro regolatorio sulle diverse tipologie di reclutamento di personale per le Aziende ed Enti del SSR della Toscana", in cui sono dettate specifiche disposizioni in merito al reclutamento di tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione, attraverso assunzioni a tempo determinato e conferimento di incarichi libero professionali;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) di disporre, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza n. 108 del 13 novembre 2020, che le amministrazioni pubbliche della Toscana possono:

a. completare le prove concorsuali in svolgimento in Toscana ricorrendo a prove orali con modalità digitali a

distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi;

b. consentire, in tutte le fasi concorsuali ammesse, la partecipazione con modalità digitali a distanza ai componenti delle commissioni di concorso, ivi compresi i segretari;

c. consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

d. consentire lo svolgimento in presenza solo delle prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come, a titolo di esempio, prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola, per gli operai, per gli autisti. In questo caso è consentito lo spostamento dei partecipanti al concorso e dei componenti delle commissioni. Tali spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti di Provincia e al Presidente della Città Metropolitana di Firenze
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani